

Publicato il 30/04/2026

**N. 02586/2026 REG.PROV.CAU.**  
**N. 01118/2026 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1118 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da Raffaella Bonadia, Ercole Riccitelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Ilaria Colombo, Fabrizio Viola, Franco Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Laura Brancaccio, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025 avente ad oggetto “Disposizioni per l'attuazione della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30, comma 2-bis del D.Lgs. n. 165/2001”, nella parte in cui ha escluso

dalla partecipazione il personale che presta servizio in comando presso l'Autorità ai sensi dell'art. 15, comma 6, del D.L. 15.9.2023, n. 123. Convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159;

b) per quanto di ragione, del parere della Commissione di Garanzia e Controllo dell'Autorità relativo al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

c) del provvedimento della ricognizione effettuata dall'Amministrazione (di contenuto sconosciuto), secondo il quale alla data di adozione del presente provvedimento risultano in servizio, in posizione di comando/distacco/fuori ruolo, quali potenziali destinatari della procedura di cui alla presente delibera, 12 posizioni non dirigenziali;

d) nonché ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compreso: l'allegato A, accluso alla delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025, ma non pubblicato per asserite questione di privacy;

per l'accertamento

- del diritto dei ricorrenti ad essere ammessi a partecipare alla procedura selettiva indetta con delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BONADIA RAFFAELLA il 1\4\2026 :

e) del provvedimento dell'AGCOM del 13.3.2026 prot. 97835, di esclusione della Dott.ssa Raffaella Bonadia dalla procedura di mobilità volontaria indetta con la delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025;

f) del provvedimento dell'AGCOM in data 13.3.2026 prot. 97846, di esclusione del Dott. Ercole Riccitelli dalla procedura di mobilità volontaria indetta con la delibera n. 331/25/CONS del 17.12.2025;

g) delle delibere dell'AGCOM, pubblicata in data 27 marzo 2026, nn. 67/26/CONS, di approvazione degli atti della Commissione incaricata per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura di mobilità di cui alla delibera n. 331/25/CONS e dell'elenco degli inquadramenti relativi al

personale ammesso per la copertura dei posti per la qualifica di operativo e di esecutivo; g1) 68/26/CONS, di approvazione e di immissione in ruolo del personale che ha partecipato alla procedura di mobilità di cui all'elenco allegato alla delibera; g2) 69/26/CONS, di approvazione dell'inquadramento del personale che ha partecipato alla procedura di mobilità indetta ai sensi della delibera n. 331/25/CONS, di cui all'elenco allegato alla delibera e di immissione in ruolo del medesimo personale;

h) di tutti i verbali della Commissione valutatrice, nominata ai sensi della delibera n.11/26/CONS (non conosciuti);

i) dell'eventuale relazione del Servizio Risorse Umane e Strumentali per il Consiglio con la quale sono stati sottoposti allo stesso gli atti della Commissione (non conosciuta);

l) di ogni altro atto a questi annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dai ricorrenti, ivi compresi, ove occorrer possa, i singoli elenchi allegati alle delibere innanzi impugnate.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per Le Garanzie Nelle Comunicazioni;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza cautelare contenuta nel ricorso per motivi aggiunti, la cui ultima notifica si è perfezionata il giorno 7 aprile 2026;

Rilevato che la domanda cautelare proposta con il ricorso introduttivo è stata accolta (con ordinanza n. 1246/2026) ai sensi dell'art. 55 comma 10 c.p.a., con

fissazione dell'udienza pubblica di merito alla data del 13 maggio 2026;

Vista l'istanza istruttoria con la quale i ricorrenti chiedono di ordinare all'Autorità di depositare in giudizio l'Allegato A al provvedimento impugnato col ricorso introduttivo, contenente la ricognizione dei "*potenziali destinatari della procedura*" in questione;

Vista la richiesta effettuata all'odierna udienza con la quale i ricorrenti chiedono di essere autorizzati a provvedere all'integrazione del contraddittorio tramite notifica effettuata a mezzo di pubblici proclami;

Ritenuto di accogliere l'istanza cautelare contenuta nel ricorso per motivi aggiunti ai soli fini di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ravvisata dunque la necessità di individuare una nuova data dell'udienza pubblica di trattazione del merito della causa (attesa la necessità di osservare i termini a difesa), modificando la precedente ordinanza nella parte in cui ha fissato l'udienza del 13 maggio 2026;

Ritenuti inoltre sussistenti i presupposti di cui agli artt. 27, comma 2 e 49 c.p.a. per procedere con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti alla procedura;

Ritenuto in proposito necessario:

quanto ai soggetti che all'esito della procedura siano già stati inquadrati ed immessi in ruolo, che la notifica venga effettuata individualmente nelle forme ordinarie;

quanto ai rimanenti partecipanti alla procedura (o comunque ai "*potenziali destinatari della procedura*"), autorizzare parte ricorrente ad estendere il contraddittorio nei loro confronti mediante notifica per pubblici proclami, con avviso da pubblicare sul sito web dell'Autorità dal quale risulti:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati e l'enunciazione succinta dei motivi di ricorso;

- l'elenco dei controinteressati a cui è destinata la notifica;
- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it), attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Al riguardo, si precisa che l'Amministrazione resistente dovrà altresì pubblicare, sul proprio sito web, copia del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti e della presente ordinanza, curando che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i suddetti atti e provvedendo a rilasciare apposita attestazione ai ricorrenti con la quale venga confermata l'avvenuta pubblicazione dell'avviso e dei documenti sopra riportati, specificando la data in cui tale adempimento è stato portato a termine.

Ritenuto di dover disporre che le notifiche in parola siano effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 45 (quaranta), decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) decorrenti, rispettivamente:

- dal perfezionamento dell'ultima notifica per il destinatario, con riferimento alle notifiche da effettuarsi individualmente;
- dall'avvenuta pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione per i restanti destinatari;

Ritenuto che, al fine di provvedere a quanto sopra, è necessario che l'Amministrazione resistente fornisca ai ricorrenti le generalità e gli indirizzi dei controinteressati già immessi in ruolo e l'elenco dei rimanenti soggetti destinatari della procedura, entro il termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto di compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta):

- accoglie l'istanza cautelare ai soli fini di cui all'art. 55, comma 10, c.p.a. e, per l'effetto, fissa per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 ottobre 2026;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;
- dispone che l'Amministrazione resistente fornisca al ricorrente le informazioni necessarie ad integrare il contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente

Marianna Scali, Primo Referendario

Giuseppe Bianchi, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giuseppe Bianchi**

**IL PRESIDENTE**  
**Francesco Mele**

IL SEGRETARIO